

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "G. PARODI"
ACQUI TERME

Corso di formazione

*"Divieto di assunzione bevande alcoliche per gli insegnanti
Linee di indirizzo della Regione Piemonte
per la verifica di assenza di rischi alcolcorrelati
del 22 ottobre 2012 (n. 21-4814)"*

22 ottobre 2013

14,30 – 17,30

RSPP Giorgio Vassallo



L'intesa Conferenza Stato Regioni del 16 marzo 2006 ha individuato tra le attività lavorative ad elevato rischio infortuni di cui all'art. 15 della Legge 30 marzo 2001 n. 125 l'”**attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado**” (punto 6 dell'allegato 1).

Dlgs 81/2008 art.41 comma 4

....attività lavorative che comportano un elevato rischio d'infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi.

... 6) attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado

sorveglianza sanitaria

“verifica di assenza di condizioni di alcol-dipendenza”

L'art.41 del D.L. 81/2008 ,al comma 4 bis, introdotto dal D.L. 106/09 statuisce che:

“Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-Regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza.”

Nelle more di quanto stabilito dal punto precedente, tuttora disatteso, la Giunta Regionale della Regione Piemonte il 22 ottobre 2012 (n. 21-4814) ha adottato l’**”Atto di indirizzo per la verifica del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche e per la verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenze nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, ai sensi Allegato 1 Intesa Stato-Regioni 2006 e art. 41 c. 4-bis D.Lgs 81/08 e smi.”**

Pertanto , come previsto, i nominativi dei docenti sono stati inseriti nell'elenco dei lavoratori che possono essere sottoposti ai controlli sanitari specifici volti ad accertare l'assenza di condizioni di alcool-dipendenza e comunicati al Medico Competente Aziendale .

La Legge n. 125 del 30 marzo 2001, “Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati” stabilisce al comma 2 dell’art. 15 che: **“Per le finalità previste dal presente articolo i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati esclusivamente dal medico competente ai sensi dell'articolo 2, (comma 1, lettera d), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unità sanitarie locali”**.

Il D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 all'art. 41 comma 4 dispone che:

"Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente.

Alle Regioni è stato affidato il compito di integrare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, la composizione dei **Comitati Regionali di Coordinamento già previsti dal D.Lgs. 626/94 art. 27**, al fine di realizzare sul territorio il coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Le funzioni e i compiti del Comitato Regionale di Coordinamento, sanciti all'art. 1, comma 4, del DPCM. 21 dicembre 2007, sono:

- a) **sviluppo dei piani di attività e dei progetti operativi** individuati dalle amministrazioni a livello nazionale;
- b) **indirizzo e programmazione delle attività di prevenzione e di vigilanza e promozione dell'attività di comunicazione, informazione, formazione e assistenza** operando il necessario coordinamento tra le diverse istituzioni;
- c) **raccolta ed analisi delle informazioni relative agli eventi dannosi e ai rischi**, proponendo soluzioni operative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie da lavoro;
- d) **valorizzazione degli accordi aziendali e territoriali** che orientino i comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i principi della responsabilità sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti dal punto di vista legislativo.

In data **22 ottobre 2012** la Giunta Regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

1. di recepire Il Provvedimento della Conferenza Permanente Stato-Regioni del 16 marzo 2006

“Intesa in materia di individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell'articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125. Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131”;

2. di approvare il documento allegato al presente atto (allegati “A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6a, 6b, 6c, 6d”) che ne costituisce parte integrante e costitutiva denominato

“Intesa della Conferenza Permanente Stato-Regioni del 16 marzo 2006 D.Lgs 81 del 9 aprile 2008 e D.Lgs 3 agosto 2009, n. 106. Linee di indirizzo regionali per la verifica di assenza di rischi alcolcorrelati”;

3. di prevedere una fase di osservazione, monitoraggio e valutazione (dei dati trasmessi dai servizi di riferimento e dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento) **della durata di 12 mesi**, a seguito della quale potrebbero essere necessarie ulteriori modifiche/integrazioni al presente provvedimento, anche in relazione ad eventuali sviluppi della normativa nazionale e regionale di riferimento. La Direzione Regionale Sanità si avvarrà a tal fine anche del gruppo tecnico di cui in premessa che ha contribuito a produrre il documento in allegato;

4. di organizzare su tutto il territorio regionale momenti formativi e di confronto sul tema oggetto del presente provvedimento, avvalendosi del gruppo tecnico di cui sopra (**almeno un incontro in ogni Provincia**);

5. di approvare che i costi degli accertamenti previsti dal presente documento sono a carico dei datori di lavoro e le tariffe da applicare per gli accertamenti tossicologico-analitici previsti nel presente documento sono quelle stabilite dal Nomenclatore Tariffario Regionale. Le Aziende Sanitarie potranno stabilire eventuali ulteriori costi derivanti dalle spese non previste dal Nomenclatore. La tariffa delle prestazioni specialistiche effettuate dai servizi alcolici, ad esclusione degli accertamenti tossicologico-analitici di cui sopra, è stabilita in € 150,00 onnicomprensivi, comprendente tutte le visite mediche (generale e di controllo) e tutte le valutazioni psico-sociali ed educative;

6. di approvare che i costi delle eventuali controanalisi sono a carico del lavoratore il quale le può richiedere entro 10 giorni dalla comunicazione della positività del test di conferma. Sono eseguite dal laboratorio di riferimento regionale (Centro Regionale Antidoping e di Tossicologia "A. Bertinaria" di Orbassano), alla presenza del lavoratore e/o di suo legale rappresentante e/o consulente tecnico, entro 30 giorni dal recepimento della richiesta del lavoratore;

7. di approvare che le Aziende Sanitarie Regionali del Piemonte, attraverso le rispettive Direzioni Generali, dovranno garantire l'istituzione di un apposito gruppo di lavoro aziendale che si occupi del raccordo e del coordinamento delle attività oggetto del presente provvedimento con le attività già normate dalla D.G.R. n. 13-10928 del 9.03.2009. Il nominativo del coordinatore del gruppo di lavoro aziendale dovrà essere trasmesso al Settore Organizzazione dei Servizi Sanitari Ospedalieri e Territoriali;

8. tutte le disposizioni del presente provvedimento non comportano oneri a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di applicazione di disposti normativi attualmente in vigore.